

N. 3824/2020 R.G.



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. **3824/2020 R.G.**
promossa da
I. T. DI F. E. E F. G. S.N.C.

contro
P. S. S.R..L.

Verbale dell'udienza in assenza
conseguente a [trattazione scritta](#)
(art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020)

Oggi **7 luglio 2020**, alle ore **12.30**, il giudice, richiamate le linee guida 7 maggio 2020 adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna all'esito della sottoscrizione del protocollo d'intesa sulla fissazione e trattazione delle udienze nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020;

dato atto che l'attrice ha depositato nota scritta, come previsto dall'ordinanza 16 giugno 2020 che ha differito la data della prima udienza e disposto la trattazione scritta;

ritenuto che:

- l'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, è stato notificato l'11 marzo 2020, quanto già era operante la sospensione dei termini processuali, protrattasi sino all'11 maggio 2020;

- la convenuta non si è costituita neppure dopo il breve differimento della prima udienza disposto con l'ordinanza 16 giugno 2020;

- non risulta dunque rispettato il termine minimo a comparire (art. 163 *bis* c.p.c.);

- la soluzione della questione concernente il mancato rispetto del predetto termine varia a seconda della condotta della parte convenuta, la quale può costituirsi nonostante il mancato rispetto del termine di cui all'art. 163 *bis*, 1° co., c.p.c. e non dedurre tale inosservanza (art. 164, 3° co., c.p.c.);

- nel caso di specie, però, la convenuta non si è costituita: non ha dunque operato la sanatoria di cui all'art. 164, 3° co., c.p.c.;

- ai sensi dell'art. 164, commi 1 e 2, c.p.c. va pertanto rilevata la nullità della citazione (certo non imputabile all'attrice) per mancato rispetto del termine minimo a comparire e va disposta la rinnovazione della citazione stessa, come peraltro richiesto dall'attrice nella nota scritta 26 giugno 2020 (<<il sottoscritto difensore chiede il differimento della prima udienza, nel rispetto dei termini a difesa a comparire di parte Convenuta, di cui all'art 163 *bis* c.p.c., alla prima udienza

prudenzialmente utile del 26.11.2020 o altra ritenuta di giustizia, assegnando a Parte attrice termine per la rinnovazione della notifica ex art 164 comma 2 c.p.c.>>);

p.q.m.

- **dichiara** la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, commi 1 e 2, c.p.c.;
- **fissa** la nuova udienza **giovedì 10 dicembre 2020 ore 9,45** e dispone la rinnovazione della citazione, all'udienza così fissata, nel rispetto dei termini a comparire;
- **invita caldamente** le parti a trovare una **soluzione amichevole**: in caso di **accordo** sopravvenuto, i difensori ne daranno **immediato e tempestivo avviso** al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di **rinuncia agli atti** e relativa **accettazione** (dandone avviso via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione **prima della prossima udienza**; in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Il giudice

Antonio Costanzo

